

# REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO e DEI COMITATI DI PROGETTO TERRITORIALI

della FONDAZIONE Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging -  
ITS MAKER

**Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 25 ottobre 2021.**

## GENERALITA'

### Art.1 Funzione di indirizzo tecnico-scientifico della Fondazione

1. La funzione di proposta e parere sugli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività, prevista dallo Statuto della Fondazione, artt. 8 e 12, è affidata al **Comitato Tecnico Scientifico** (d'ora in poi: **CTS**), come organo complesso articolato su due livelli: il CTS vero e proprio, organo statutario che opera a livello di intera fondazione regionale, e i **Comitati di Progetto** (d'ora in poi: **CdP**) che operano a livello di ogni singola sede territoriale, per lo sviluppo qualitativo tecnico/didattico dell'offerta formativa sul territorio.
2. Il CTS e i CdP territoriali, nella distinzione della loro composizione e delle loro funzioni di seguito indicate rispettivamente al CAPO I e al CAPO II del presente Regolamento, **costituiscono nel loro insieme la funzione tecnico/scientifica della Fondazione** Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging (di seguito: **ITS MAKER**) e possono quindi **operare sia in modo distinto, sia in modo coordinato**, ove richiesto, per svolgere tutte le funzioni previste dalle norme vigenti e dalle necessità operative della Fondazione, al livello generale o territoriale più indicato.

## CAPO I – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

### Art. 2 Natura giuridica

1. Il **Comitato Tecnico Scientifico** è un organo statutario di ogni Fondazione ITS ed è regolato sulla base del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale n.86 dell'11 aprile 2008), recante *“Linee guida per la Riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”*, con particolare riferimento all'Allegato a) par.2 e Allegato b) art.13.

### Art. 3 Finalità

1. Il CTS, ai sensi dello Statuto, artt. 8 e 12, è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. Esso assicura la forte sinergia progettuale e formativa tra i diversi soggetti che danno vita alla fondazione, con particolare riferimento ad Atenei, Autonomie scolastiche, Imprese, Centri di ricerca e altri eventuali soggetti competenti.
2. Il CTS inoltre:

- a. predisporre le prove di verifica finali dei percorsi ITS, tra cui la prova scritta (test) con la collaborazione di rappresentanti dell'università/ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati coinvolti nell'elaborazione del percorso formativo, ai sensi del Decreto 713/2016 art.1 c.1; a tale scopo potranno operare -in attuazione dell'art.1 comma 2- anche i CdP territoriali, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a.
  - b. designa due membri della Commissione d'Esame «esperti del mondo del lavoro» (Decreto 713/2016 art.1 c.8); a tale scopo potranno operare -in attuazione dell'art.1 comma 2- anche i CdP territoriali, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b.
  - c. rilascia la certificazione delle competenze acquisite (Decreto 713/2016 art.1 c.12) e valida la verifica delle competenze in ingresso, anche al fine del rilascio di eventuali crediti; a tale scopo potranno operare -in attuazione dell'art.1 comma 2- anche i CdP territoriali, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c.
3. I provvedimenti del CTS hanno carattere propositivo e consultivo, fatta esclusione per l'approvazione formale degli atti di cui al comma 2, lettere a., b. e c., che hanno valore decisionale vincolante.

#### **Art. 4 Nomina, composizione e durata**

1. I componenti del CTS sono nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di revocare la nomina di un componente del CTS per gravi e fondate ragioni, fornendone adeguata motivazione al CTS, a proprio insindacabile giudizio.
3. Il CTS è composto da almeno:
  - a. un rappresentante per ciascuna Università socia della Fondazione;
  - b. un rappresentante di centri e soggetti della ricerca e disseminazione tecnologica soci;
  - c. un rappresentante di colleghi professionali soci;
  - d. dieci rappresentanti delle imprese socie o del mondo dell'impresa che le associa;
  - e. tre rappresentanti degli Istituti Secondari Superiori soci;
 per un minimo di diciotto membri, e un massimo di ventidue.
4. Al CTS possono essere integrate, come componenti straordinari, fino a cinque personalità del mondo scientifico, tecnologico, didattico, industriale, che per la loro riconosciuta competenza o esperienza possono fornire un contributo ulteriore alla capacità consulenziale e propositiva dell'organo. Tali personalità sono nominate con la stessa procedura prevista per i componenti ordinari.
5. Nella proposta dei membri da nominare, la Giunta si ispira ai criteri di equa rappresentanza territoriale, con riferimento ai territori di preminente attività della Fondazione, nonché ai criteri di competenza, esperienza professionale, disponibilità alla collaborazione con la Fondazione in riferimento al perseguimento delle sue finalità statutarie.
6. Sono invitati permanenti al CTS, senza diritto di voto nei casi di cui all'art.2 comma 2, il Presidente e il Direttore della Fondazione o suo rappresentante delegato, e i referenti di sede o di progetto.
7. Il coordinamento del CTS è affidato al Direttore o al suo rappresentante delegato (di seguito: **Coordinatore**).
8. I membri del CTS durano in carica tre anni e possono essere rinnovati anche in diversi momenti, in base alla scadenza del loro mandato individuale, senza limiti nel numero di rinnovi. Il CTS, pertanto, è sempre validamente riunito quando siano stati regolarmente convocati tutti i membri in carica al momento della convocazione stessa.
9. I membri del CTS decadono di fatto dopo tre assenze non giustificate alle convocazioni, e vengono pertanto sostituiti dal Consiglio di Indirizzo.
10. Per lo svolgimento delle riunioni del CTS non è previsto alcun compenso. Possono essere previsti rimborsi delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività. I membri del CTS

possono sempre essere retribuiti dalla Fondazione in riferimento a prestazioni di ordine professionale o tecnico ulteriori rispetto alla attività istituzionale del CTS.

## **Art. 5 Funzioni e compiti**

1. Il CTS formula proposte e pareri consultivi al Consiglio di Indirizzo, o ad altri organi della Fondazione, in ordine a:
  - a. piani delle attività della Fondazione, con particolare riferimento al Piano triennale, di cui all'art. 9 dello Statuto;
  - b. aspetti tecnici, scientifici e didattici dei piani delle attività formative o di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle strategie didattiche e per l'apprendimento;
  - c. analisi sui fabbisogni formativi e sulla evoluzione delle professioni;
  - d. aspetti tecnici, scientifici e didattici della collaborazione tra i soci della Fondazione, con particolare riferimento alla collaborazione formativa con scuola e università, nonché tra la Fondazione i suoi partner, i soggetti territoriali pubblici e privati, le altre fondazioni ITS e gli organismi che le associano;
  - e. organizzazione, funzionalità e sviluppo delle risorse tecnologiche della Fondazione, con particolare riferimento ai laboratori didattici;
  - f. valutazioni e caratteristiche del personale docente a disposizione dei percorsi formativi;
  - g. ogni altro dato significativo relativo a risultati didattici e tecnici della Fondazione, quali iscrizioni e valutazioni in ingresso, successo formativo e occupazionale, soddisfazione utenti.
2. Il CTS definisce, con voto vincolante:
  - a. le prove di verifica finali dei percorsi ITS ai fini del diploma, predisposte dal CTS stesso o proposte dai Comitati di progetto di cui al CAPO II, oppure dai coordinatori didattici, docenti ed esperti tecnici dei percorsi da valutare;
  - b. due membri di ciascuna Commissione d'Esame «esperti del mondo del lavoro»
  - c. il rilascio di certificazioni delle competenze acquisite, ai sensi delle norme e degli eventuali accordi vigenti tra soggetti formativi, validando se del caso anche le richieste di verifica delle competenze anche da parte di allievi interessati al riconoscimento di eventuali crediti in ingresso, sempre nei termini consentiti dalle norme vigenti o dalle condizioni organizzative fissate dalla Fondazione.
3. I provvedimenti del CTS hanno carattere propositivo e consultivo, fatta esclusione per l'approvazione formale degli atti di cui al comma 2, lettere a., b. e c., che hanno valore decisionale vincolante.

## **Art. 6 Convocazione riunioni**

1. Il CTS viene convocato dal Coordinatore almeno due volte all'anno.
2. La convocazione è fatta dal Coordinatore, con comunicazione individuale, anche utilizzando strumenti elettronici, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il CTS può riunirsi e deliberare anche a mezzo di teleconferenza.
4. La convocazione del CTS reca sempre l'ordine del giorno della seduta, che sarà definito a cura del Coordinatore.
5. Ciascun membro del CTS può proporre al Coordinatore di inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva argomenti da discutere. Eventuali temi suggeriti in corso di seduta potranno essere trattati come voci varie ed eventuali.
6. Per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Coordinatore e dal segretario redigente, che sarà nominato a maggioranza dei presenti in apertura di ogni riunione.

## **CAPO II – IL COMITATO DI PROGETTO TERRITORIALE (CdP)**

### **Art. 7 Natura giuridica**

1. Il **CdP** territoriale è un organo regolamentare della Fondazione **ITS MAKER**, regolato sulla base del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale n.86 dell'11 aprile 2008), recante *“Linee guida per la Riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”*, con particolare riferimento all’art.4, c.2 lett. g).

### **Art. 8 Finalità**

1. Il CdP, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008, art. all’art.4, c.2 lett. g), cura la conduzione scientifica di ciascun percorso ITS, svolgendo funzioni di supporto per la loro progettazione, riprogettazione, realizzazione, con particolare riferimento alle attività didattiche che coinvolgono le imprese e altri soggetti del territorio, quali ad esempio tirocini aziendali curricolari, visite guidate, project work, collaborazioni didattiche.
2. Il CdP opera a livello di singola sede territoriale ITS MAKER, di norma in ragione di un comitato per ogni sede/territorio provinciale, con riferimento -salvo casi particolari, legati ad esempio a specifiche aree tematiche- all’insieme dell’offerta formativa di ITS MAKER attiva su quel territorio.
3. Il CdP favorisce inoltre il raccordo tra gli obiettivi formativi dell’ITS e le esigenze del territorio, i fabbisogni professionali espressi dalle imprese locali, le opportunità di collaborazione o integrazione formativa con l’università, l’istruzione, la formazione e la ricerca a livello locale.

### **Art. 9 Nomina, composizione e durata**

1. Il CdP, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008, art. all’art.4, c.2 lett. g), è composto dai rappresentanti dei soggetti che partecipano alla Fondazione ITS, scelti tra quelli che operano in modo preminente sul territorio della sede ITS MAKER.
2. I componenti del CdP sono nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva, a partire da indicazioni dei referenti delle sedi ITS MAKER.
3. Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di revocare la nomina di un componente del CdP per gravi e fondate ragioni, fornendone adeguata motivazione al CdP medesimo, a proprio insindacabile giudizio.
4. Il CdP è composto da almeno:
  - a. un rappresentante per ogni Università socia presente sul territorio
  - b. tre rappresentanti delle imprese socie del territorio
  - c. un rappresentante degli istituti di istruzione secondaria superiore o degli enti di formazione
  - d. un eventuale rappresentante di enti locali, collegi professionali o centri di ricerca, se presenti tra i soci del territorioper un minimo di cinque componenti, e fino ad un massimo di venti, salvo esigenze differenti.
5. Al CdP possono essere invitati in modo permanente uno o più esperti tecnici e docenti di riferimento dei corsi, anche con l’obiettivo di estendere o rendere più ampia ed equilibrata la rappresentanza dei soggetti che partecipano alla Fondazione ITS MAKER all’interno del Comitato.
6. Nella proposta dei membri da nominare, la Giunta e il referente di sede ITS si ispirano ai criteri di competenza, esperienza professionale, disponibilità alla collaborazione con la Fondazione in riferimento al perseguimento delle sue finalità statutarie.
7. Agli incontri dei CdP possono partecipare come invitati con diritto di parola il Presidente e il Direttore della Fondazione o suo rappresentante delegato, i referenti coordinatori di progetto, docenti e tutor

dei corsi coinvolti, altri rappresentanti delle imprese partner o dei soci ITS MAKER, con riferimento alla rilevanza del loro coinvolgimento rispetto agli argomenti all'ordine del giorno.

8. Il coordinamento del CdP, ivi compresa la definizione degli inviti per ciascuna riunione, è affidato al referente di sede ITS (di seguito: **Coordinatore CdP**).
9. I membri del CdP restano in carica fino alle loro dimissioni; decadono in caso di assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive, ovvero in caso di mutamento nella loro posizione lavorativa e professionale, tale da non rendere il loro contributo più possibile o idoneo in ordine alle finalità di cui all'art.2. In tutti questi casi, il Coordinatore CdP e la Giunta provvedono a proporre al Consiglio di Indirizzo i nominativi di candidati sostituti, individuati con i criteri di cui al precedente comma 6. Il CdP, pertanto, è sempre validamente riunito quando siano stati regolarmente convocati tutti i membri in carica al momento della convocazione stessa. I membri del CdP possono indicare occasionalmente propri sostituti, appartenenti alla loro stessa organizzazione, in caso di assenza giustificata.
10. Per lo svolgimento delle riunioni del CdP non è previsto alcun compenso. Possono essere previsti rimborsi delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività. I membri del CdP possono sempre essere retribuiti dalla Fondazione in riferimento a prestazioni di ordine professionale o tecnico ulteriori rispetto alla attività del CdP stesso.

#### **Art. 10 Funzioni e compiti**

1. Il CdP formula proposte e pareri consultivi al referente di sede, alla direzione della Fondazione o ad altri organi della Fondazione, in ordine a:
  - a. analisi dei fabbisogni formativi locali - evoluzione delle competenze e figure professionali;
  - b. riprogettazione periodica dei corsi;
  - c. proposte e pareri di merito su nuovi corsi da progettare;
  - d. organizzazione, funzionalità e sviluppo delle risorse tecnologiche della sede, con particolare riferimento ai laboratori didattici;
  - e. valutazioni e caratteristiche del personale docente a disposizione dei percorsi formativi della sede;
  - f. valutazioni sugli esiti formativi della sede e sulla organizzazione degli stages aziendali o delle esperienze all'estero;
  - g. valutazioni e contributi sulle prove d'esame a livello locale;
  - h. aspetti tecnici, scientifici e didattici della collaborazione a livello territoriale tra i soci della Fondazione, e tra questi e i partner o altri soggetti pubblici e privati del territorio;
  - i. ogni altro dato significativo relativo a risultati didattici e tecnici della Fondazione, quali iscrizioni e valutazioni in ingresso, successo formativo e occupazionale, soddisfazione degli utenti.
2. In attuazione dell'art.1 comma 2, in modo coordinato con il CTS e senza necessità di ulteriori pronunciamenti, il CdP può deliberare con voto vincolante:
  - a. la validazione delle prove d'esame da svolgersi a livello territoriale;
  - b. la validazione e nomina di membri della Commissione d'Esame «esperti del mondo del lavoro», per le commissioni operanti a livello territoriale;
  - c. la certificazione delle competenze acquisite (Decreto 713/2016 art.1 c.12) e la validazione della verifica delle competenze in ingresso, anche al fine del rilascio di eventuali crediti, per allievi da inserire in percorsi a livello territoriale.
3. Sui temi di cui al precedente comma 1, i componenti del CdP possono collaborare con il referente di sede in ordine alla organizzazione e al miglioramento delle attività formative e delle docenze, degli

esami e delle relative commissioni, delle esperienze didattiche in impresa o all'estero, dei laboratori didattici e su ogni altro aspetto relativo alla qualità tecnico/didattica dei corsi.

4. I CdP, ove utile e necessario, su proposta dei relativi Coordinatori, possono riunirsi congiuntamente tra due o più sedi per discutere aspetti di comune interesse, o partecipare complessivamente a riunioni del CTS per affrontare temi rilevanti per la sede di loro competenza, su proposta del Coordinatore del CTS stesso.

#### **Art. 11 Convocazione riunioni**

1. Il CdP viene convocato dal Coordinatore di norma due volte all'anno.
2. La convocazione è fatta dal Coordinatore, con comunicazione individuale, anche utilizzando strumenti elettronici, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il CdP può riunirsi anche a mezzo di teleconferenza.
4. La convocazione del CdP reca sempre l'ordine del giorno della seduta, che sarà definito a cura del Coordinatore.
5. Ciascun membro del CdP può proporre al Coordinatore di inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva argomenti da discutere. Eventuali temi suggeriti in corso di seduta potranno essere trattati come voci varie ed eventuali.
6. Per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Coordinatore e dal segretario redigente, che sarà nominato a maggioranza dei presenti in apertura di ogni riunione.